



Agenzia europea per la sicurezza aerea

NOTA ESPLICATIVA AL

PARERE N. 01/2013

RMT.0136 (ADR.001(a)) e RMT.0137 (ADR.001(b))

RMT.0140 (ADR.002(a)) e RMT.0141 (ADR.002(b))

RMT.0144 (ADR.003(a)) e RMT.0145 (ADR.003(b))

NPA/CRD 2011-20

“Requisiti per le autorità, requisiti per le organizzazioni e requisiti operativi per gli aeroporti”

SINTESI

La presente nota esplicativa è stata ideata per informare il lettore in merito al contenuto di base del parere n. 01/2013 dell'AESA e alle modifiche riguardanti il progetto del regolamento ADR effettuate a seguito del CRD. Tali modifiche si basano sulle reazioni relative al CRD e hanno indicato la possibilità di ottimizzare i progetti delle disposizioni. Le modifiche e la loro motivazione sono indicate nel presente documento.

Sulla base di un ampio coordinamento con gli Stati membri e i soggetti interessati, l'AESA ritiene che il presente parere si basa su un forte consenso e presenta una piattaforma matura per l'adozione del futuro regolamento ADR.

INTRODUZIONE

I. Generalità

1. Il regolamento modificato (CE) n. 216/2008 (in prosieguo: "regolamento di base") ha esteso le responsabilità dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: "l'Agenzia") alle aree ATM/ANS e aeroporti. Queste nuove responsabilità hanno obbligato l'Agenzia a preparare delle bozze di norme di sicurezza per gli aeroporti e delle regole comuni per la certificazione e il controllo da parte delle autorità aeronautiche nazionali (AAN) in supporto alla Commissione europea.
2. Lo scopo del presente parere è assistere la Commissione europea nello stabilire le norme attuative (IR) per gli aeroporti nel rilascio delle deliberazioni finali dell'Agenzia sull'argomento. Tali IR dovrebbero essere adottate dalla Commissione europea ed entrare in vigore entro la fine del 2013.
3. È stato sviluppato in parallelo del materiale non vincolante (metodi accettabili di rispondenza (AMC), elementi esplicativi (GM) e specifiche di certificazione (CS)) alla base di queste future IR e si prevede che venga adottato dall'Agenzia ed entri in vigore insieme alle IR. Diversamente dal processo per le IR di cui sopra, questo materiale di base rimane presso l'Agenzia prima dell'adozione e si ha quindi più tempo a disposizione per metterlo a punto e finalizzarlo durante il 2013.
4. La presente nota esplicativa è stata ideata per aiutare il lettore a comprendere le ragioni e gli effetti delle ultime modifiche apportate al progetto delle norme attuative (IR). Queste modifiche sono raccomandate dall'Agenzia in risposta alle reazioni ricevute al CRD all'NPA 2011-20. Vengono offerte due versioni del progetto delle IR future: una versione "pulita" e una versione che "mostra le revisioni".
5. Inoltre, come allegato alla presente nota esplicativa e soltanto per fini informativi e che formalmente non fa parte del presente parere, viene offerta una lista che specifica le parti del materiale di base AMC, GM e CS che l'Agenzia intende modellare ulteriormente. Questa lista non esaustiva emerge anche dalle reazioni al CRD e si ritiene non sia definitiva. In casi specifici viene offerta una nuova bozza del testo.

II. Campo di applicazione del parere

6. Il presente parere contiene i seguenti documenti:
 - Progetto della regolamentazione di copertura sugli aeroporti con i seguenti allegati:
 - Allegato I – Parte requisiti per le autorità (parte ADR.AR)
 - Allegato II – Parte requisiti per le organizzazioni (parte ADR.OR)
 - Allegato III – Parte requisiti per le operazioni (parte ADR.OPS)

III. Struttura normativa

7. La seguente figura fornisce un quadro degli allegati di cui al futuro regolamento per gli aeroporti:




Figura 1: Allegati al regolamento sugli aeroporti

IV. Consultazione

8. L'NPA 2011-20 è stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia (<http://easa.europa.eu/rulemaking/notices-of-proposed-amendment-NPA.php>) il 13 dicembre 2011. Il periodo di consultazione è terminato il 30 aprile 2012, a seguito di una richiesta per un'estensione.
9. I riassunti dei commenti, le relative risposte ai commenti riassunti e la revisione del testo normativo proposto sono stati discussi durante i seguenti eventi:
- Conferenza sugli aeroporti 21-22 maggio 2012
 - Riunioni di revisione tematiche
 - Progetto del regolamento e parte AR 12 giugno 2012
 - Parte OR 13 giugno 2012
 - Parte OPS 19 giugno 2012
 - Libro I CS 20 giugno 2012
10. Sulla base di quanto sopra e delle vaste consultazioni con le autorità, con le associazioni e con i gestori aeroportuali, l'Agenzia ha pubblicato il CRD all'NPA 2011-20 il 26 novembre 2012. Il periodo utile per la presentazione delle reazioni è terminato il 3 febbraio 2013. In detto periodo, l'Agenzia ha mantenuto un livello

elevato e costante di coordinamento con tutte le parti per assicurare che tutte le reazioni vengano trattate in modo adeguato. Sono state svolte molte riunioni, sia formali sia informali, per consentire la libera discussione degli argomenti tra tutte le parti, con l'obiettivo di assicurare che tutte le parti comprendano le modifiche proposte e il motivo della modifica.

V. Quadro generale delle reazioni al CRD

11. Vale la pena notare che un numero rilevante di reazioni ha trasmesso l'apprezzamento sentito sia dalle autorità sia dai gestori aeroportuali per gli sforzi profusi dall'Agenzia nel provare a rispondere in modo positivo ai commenti ricevuti durante la consultazione pubblica all'NPA. Si ritiene che il CRD tratti molte delle preoccupazioni comunicate all'Agenzia. Molte delle reazioni sollevate riguardano l'adozione delle norme e la discontinuità emergente come risultato della modifica di alcune norme senza affrontare pienamente le conseguenze di tale azione su norme relative o di sostegno. Il testo che segue cercherà di evidenziare le modifiche intraprese dall'Agenzia su ogni parte in risposta alle reazioni ricevute e di indicare il motivo di tale decisione.
12. Sono state ricevute diverse reazioni dall'industria in merito all'interpretazione dell'uso della frase "deve assicurare". Sembra esserci una comprensione generale che questo termine implichi che i gestori aeroportuali siano direttamente responsabili per lo sviluppo delle procedure e la verifica che le procedure siano state seguite da tutti gli interessati. Questa non era l'intenzione della frase e non si allinea con il campo di applicazione previsto dall'Agenzia per i gestori aeroportuali. L'intenzione dell'Agenzia quando viene utilizzata la dicitura "assicurare" è che il gestore aeroportuale deve accertarsi che le procedure siano predisposte, opportunamente promulgate e incluse nei sistemi generali di gestione della sicurezza degli aeroporti. Resta inteso dall'Agenzia che altre organizzazioni possono assumere un ruolo attivo nella realizzazione della procedura effettiva in linea con la norma, tuttavia spetta ai gestori aeroportuali avviare, controllare e verificare l'efficacia della procedura.
13. In risposta a una richiesta per chiarimenti della responsabilità dei gestori aeroportuali quando i servizi operativi vengono forniti da altri enti, l'Agenzia ha incluso ulteriori elementi esplicativi che indicano il livello di responsabilità che devono mantenere nel quadro di tali accordi di coordinamento. Come si è detto, si prevede che i gestori aeroportuali si coordineranno con i vari enti; comunque, si ritiene che nell'assicurare quel coordinamento abbiano adempiuto alle loro responsabilità e non sono quindi responsabili per le azioni degli altri enti.
14. Nelle seguenti sezioni della presente nota esplicativa vengono fornite informazioni più dettagliate in merito allo sviluppo del progetto del regolamento.

MODIFICHE AL PROGETTO DEL REGOLAMENTO SUGLI AEROPORTI

I. Campo di applicazione

15. Il progetto del regolamento sugli aeroporti definisce l'applicabilità generale delle parti trattate, prevede la conversione dei certificati esistenti, definisce l'uso delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 3 *ter*, del regolamento di base e propone dei provvedimenti specifici nella forma di tempi di conversione e il documento di accettazione delle deviazioni e azioni (DAAD) per facilitare la transizione alle nuove specifiche di certificazione.

II. Panoramica delle reazioni

16. Le reazioni sul progetto del regolamento si concentrano principalmente sulle definizioni, sulla supervisione degli aeroporti e sull'applicabilità delle norme prima della certificazione.

III. Spiegazione delle modifiche

Nuovo considerando (15):

17. Questo nuovo considerando fornisce una spiegazione in merito alla responsabilità del gestore aeroportuale nel caso in cui un servizio aeroportuale richiesto secondo l'allegato III del regolamento viene fornito da un ente statale o un'organizzazione diversa dal gestore aeroportuale stesso.

Nuovo considerando (16):

18. Questo nuovo considerando chiarisce che gli aspetti non relativi alla sicurezza dei certificati aeroportuali nazionali esistenti restano inalterati.

Articolo 1: Oggetto e campo di applicazione

19. L'articolo 1 è stato modificato per chiarire quale ente deve conformarsi a quale allegato. Il periodo temporale entro il quale diversi enti devono conformarsi agli allegati è stato spostato all'articolo 12.

Articolo 2: Definizioni

20. Sembrava esserci confusione in merito alla definizione di "ciclo di pianificazione della sorveglianza" che utilizza la dicitura "tutti i requisiti applicabili devono essere verificati durante il ciclo della sorveglianza" e che ciò aumenterebbe l'onere su alcune autorità competenti. L'Agenzia ha rivisto il testo e ha realizzato che l'attuale definizione omette la sorveglianza dei metodi accettabili di rispondenza e specifiche di certificazione, che non sono requisiti, e ha modificato il testo per riflettere il fatto che alcuni elementi rimangono stabili e non possono essere sottoposti a sorveglianza regolare se non influenzati dalla modifica. La nuova definizione indica che il ciclo di sorveglianza è un periodo entro il quale viene verificato il mantenimento della conformità. Questa definizione non entra nel dettaglio dei mezzi con cui deve essere fatta tale verifica. La definizione dei "termini del certificato" è stata ridotta da due elementi.

Articolo 3: Capacità di supervisione

21. L'articolo è stato modificato per chiarire che gli Stati membri nominano un'autorità competente responsabile per la certificazione e supervisione degli aeroporti e del loro funzionamento piuttosto che le operazioni aeroportuali in generale. Ciò

definisce meglio il campo di applicazione e l'allineamento con il regolamento di base. Altre modifiche all'articolo permettono all'autorità competente di intraprendere ma anche soltanto di dare avvio a provvedimenti attuativi che verrebbero poi adottati da altri enti interessati.

La norma riguardante il coordinamento della supervisione degli aeroporti situati vicino ai confini nazionali è stata riformulata, ridotta a "salvaguardia" e spostata all'articolo 8.

Articolo 4: Informazione all'Agenzia

22. La reazione all'articolo 4 identifica che i "nomi degli aeroporti" potrebbero causare problemi di corretta identificazione se lo Stato membro utilizzasse le diciture suggerite nell'articolo. Quindi, per evitare confusione, l'Agenzia ha adottato il requisito dell'ICAO e ora dichiara che le informazioni fornite all'Agenzia devono contenere "il nome, la località e il codice ICAO degli aeroporti".

Articolo 5: Deroghe ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008

23. La modifica all'articolo 5 riflette gli sforzi fatti dall'Agenzia per chiarire il periodo di tempo durante il quale lo Stato membro valuta la conformità dell'aeroporto ai requisiti delle deroghe. L'Agenzia sta cercando di mantenere della flessibilità all'interno dell'articolo per consentire allo Stato membro di decidere se un aeroporto soddisfa i requisiti della deroga. Tuttavia l'articolo conteneva una lieve inconsistenza che potrebbe aver portato a una certa confusione. L'Agenzia ha quindi inserito la dicitura "degli ultimi tre anni consecutivi" nell'articolo 5, paragrafo 2, in modo analogo all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 6: Conversione dei certificati

24. L'articolo è stato modificato per chiarire la validità dei certificati esistenti.

Articolo 7: Deviazioni dalle specifiche di certificazione

25. Questo articolo è stato modificato per riflettere due reazioni ricevute. La prima riguarda l'utilizzo della dicitura "primi certificati". Si è ritenuto che questo pone quegli aeroporti che hanno presentato presto la domanda per la certificazione in una situazione di svantaggio nei confronti di quelli che sono certificati in seguito. Lo svantaggio individuato nei confronti degli aeroporti ai quali non è stato ancora rilasciato il loro nuovo certificato comporta che nel caso di una deviazione palese identificata dopo la certificazione non si può utilizzare il DAAD, mentre quelli che devono ancora essere certificati potrebbero inserire tali deviazioni mancate nel DAAD. Questo ha portato alla soppressione della dicitura "primi" per permettere l'utilizzo del DAAD in casi di errore palese nell'identificazione delle deviazioni applicabili al momento della certificazione. La seconda reazione riguarda l'inconsistenza della data di chiusura utilizzata nell'articolo e quella utilizzata nella nota esplicativa. L'articolo è stato modificato per riflettere la data corretta.

Articolo 8: Salvaguardia dei dintorni dell'aeroporto

26. Come accennato nel precedente articolo 3, questo articolo include ora al paragrafo 3 il requisito per il coordinamento della salvaguardia degli aeroporti situati vicino ai confini nazionali invece che la supervisione come descritto nel precedente articolo 3 proposto.

Articolo 9: Monitoraggio dei dintorni dell'aeroporto

27. La modifica all'articolo 9 riflette la reazione ricevuta riguardante il fatto che la creazione di un'area dedicata alla fauna selvatica potrebbe infatti allontanare

positivamente la fauna selvatica da quelle aree dove possono rappresentare un pericolo per le operazioni aeroportuali. L'Agenzia ha quindi inserito la dicitura "pericoloso alle attività degli aeromobili" nel punto riguardante la fauna selvatica.

Articolo 12: Entrata in vigore

28. L'articolo è stato modificato per chiarire i requisiti di entrata in vigore per quegli aeroporti che sono al momento certificati secondo la loro legislazione nazionale e quegli aeroporti che possono trovarsi all'interno del processo di certificazione iniziato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

MODIFICHE ALL'ALLEGATO I – PARTE REQUISITI PER LE AUTORITÀ (PARTE ADR.AR)

I. Campo di applicazione

29. La presente parte descrive i requisiti per le autorità competenti. Il materiale sviluppato definisce:
- a. i requisiti per i sistemi di gestione delle autorità competenti;
 - b. la procedura per rivedere e accettare una proposta di una base applicabile di certificazione degli aeroporti presentata da un richiedente;
 - c. il processo di accettazione per il manuale dell'aeroporto che definisce i particolari, i servizi e le operazioni dell'aeroporto;
 - d. i requisiti per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca di certificati per gli aeroporti e i gestori aeroportuali (come applicabile in uno Stato membro);
 - e. i requisiti per l'autorità in merito al mantenimento della supervisione sulla sicurezza degli aeroporti, le operazioni e i servizi e il gestore aeroportuale;
 - f. le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni ai fini della sicurezza.

II. Panoramica delle reazioni

30. La reazione sui requisiti per le autorità riguardava principalmente il sistema di gestione, il programma di supervisione, il rilascio del certificato e le modifiche. Sulla base delle reazioni ricevute il testo è stato rivisto con lo scopo di ridurre l'onere sulle autorità competenti e chiarire i loro obblighi in merito al programma di supervisione e il rilascio del certificato e le modifiche.

III. Spiegazione delle modifiche

ADR.AR.A.005: Autorità competente

31. La norma attuativa (IR) è stata modificata per chiarire che l'autorità competente (CA) non rilascia automaticamente un certificato incondizionatamente, come il testo precedente potrebbe aver suggerito involontariamente.

ADR.AR.B.020: Conservazione della documentazione

32. La norma attuativa riflette ora il fatto che la documentazione deve essere conservata per la durata del certificato o della dichiarazione, se del caso. Questa modifica è stata introdotta per permettere all'autorità competente di decidere quali documenti dovrebbero essere conservati.

ADR.AR.C.005: Supervisione

33. La norma attuativa include ora la disposizione per l'autorità competente di includere altre infrastrutture e attività nelle aree monitorate dal gestore aeroportuale in conformità al punto ADR.OPS.B.075 all'interno della sua area di supervisione. Questo può includere accordi di approvazione precedenti.

ADR.AR.C.015: Avvio del processo di certificazione

34. La norma di attuazione è stata modificata per riflettere il fatto che la procedura di certificazione è una procedura iterativa e non la procedura di rimandi che era stata originariamente promossa. La procedura di certificazione dovrebbe essere una procedura collaborativa che richiede a entrambe le parti di interagire e sviluppare la base di certificazione e i requisiti di certificazione. Non è intesa come una procedura burocratica e non deve essere utilizzata come tale.

ADR.AR.C.020: Base di certificazione

35. La norma di attuazione è stata modificata per descrivere più accuratamente la base di certificazione (CB). Il processo per arrivare alla CB è incluso in un AMC sotto il punto ADR.AR.C.015 dove la dicitura appare per la prima volta.

**MODIFICHE ALL'ALLEGATO II – PARTE REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI
(PARTE ADR.OR)****I. Campo di applicazione**

36. La parte ADR.OR contiene i requisiti che devono essere soddisfatti dal gestore aeroportuale. La parte contiene cinque sezioni che trattano i requisiti generali, la certificazione – dichiarazione, le responsabilità del gestore, la gestione e il manuale dell'aeroporto. Essa include:
- a. le condizioni per l'utilizzo di un aeroporto in conformità ai requisiti essenziali (ER) dell'allegato Va e, ove applicabile, allegato Vb del regolamento di base;
 - b. le responsabilità e i privilegi di un gestore aeroportuale;
 - c. il processo per lo sviluppo e il contenuto del manuale dell'aeroporto e i requisiti per utilizzare l'aeroporto in conformità a tale manuale;
 - d. i requisiti per un sistema di gestione dell'aeroporto, contenente il sistema di gestione della sicurezza;
 - e. le responsabilità del gestore aeroportuale e terze parti che forniscono servizi operativi di aeroporto, incluse le procedure per il monitoraggio del gestore aeroportuale e la supervisione delle operazioni di terze parti sull'area di movimento.

II. Panoramica delle reazioni

37. In modo analogo alla reazione sui requisiti per le autorità, i commenti sui requisiti per i gestori focalizzano sulle norme sulla supervisione di terze parti, le modifiche e i requisiti per il personale. Sono state ricevute delle reazioni importanti in merito ai requisiti di formazione che hanno portato a una riformulazione sostanziale di queste norme.

III. Spiegazione delle modifiche

ADR.OR.B.015: Richiesta di un certificato

38. Questa norma attuativa è stata modificata per riflettere l'intenzione delle modifiche che sono state apportate al punto ADR.AR.C.015 descritte precedentemente nella sezione AR. Le modifiche dovrebbero aggiungere chiarezza ai requisiti riguardanti la richiesta di un certificato.

ADR.OR.B.040: Modifiche

39. Modifiche editoriali di minore entità all'inizio della norma attuativa per chiarire il campo di applicazione dei requisiti delle modifiche e un'altra modifica per chiarire il campo di applicazione della valutazione della modifica proposta.

ADR.OR.B.060: Dichiarazione dei fornitori dei servizi gestione piazzale

40. La norma attuativa è stata leggermente modificata per migliore chiarezza.

ADR.OR.C.005: Responsabilità dei gestori aeroportuali

41. La norma attuativa è stata modificata per riflettere il fatto che alcune delle informazioni elencate nella norma dovrebbero essere pubblicate soltanto quando ritenuto necessario. La norma attuativa originale impone il requisito di pubblicare soltanto le informazioni che necessitano di essere riflesse nel manuale dell'aeroporto. La bozza della norma attuativa è stata quindi modificata per indicare che tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza degli aeromobili devono essere incluse nel manuale dell'aeroporto ma che la pubblicazione può essere richiesta soltanto per certe informazioni. Un'ulteriore modifica di minore entità è stata apportata per rimuovere l'aspetto "formale" negli accordi che il gestore aeroportuale può avere con altri enti.

ADR.OR.C.040: Prevenzione di incendi

42. La modifica alla norma attuativa chiarisce che il gestore aeroportuale non è direttamente responsabile per assicurare che il requisito sia soddisfatto, ma soltanto per garantire di avere delle procedure per assicurare che le persone siano consapevoli del requisito.

ADR.OR.C.045: Utilizzo di alcolici, sostanze psicoattive e medicinali

43. La norma attuativa indicava che i gestori aeroportuali devono stabilire e promulgare una politica sull'utilizzo delle sostanze incluse in questa norma. Molte reazioni hanno indicato che la gestione non dovrebbe essere inclusa nelle restrizioni sull'utilizzo delle sostanze menzionate in questa norma. Tuttavia l'Agenzia non ha indicato cosa dovrebbe essere incluso nella politica, ma per eliminare ogni equivoco, l'Agenzia ha rimosso la dicitura "gestione".

ADR.OR.D.015: Requisiti per il personale

44. La modifica significativa al punto ADR.OR.D.017 descritta di seguito ha avuto come conseguenza il fatto di dover inserire un requisito nella presente norma attuativa per il gestore aeroportuale al fine di garantire che il suo personale interessato alle operazioni, alla manutenzione e alla gestione dell'aeroporto sia addestrato adeguatamente in conformità al programma di addestramento. L'inserimento di questo requisito chiarisce la norma attuativa ADR.OR.D.017 rivista.

ADR.OR.D.017: Programmi di addestramento e di controlli di professionalità

45. Le modifiche significative alla presente norma attuativa hanno chiarito il campo di applicazione delle responsabilità del gestore aeroportuale nell'assicurare che il

proprio personale sia addestrato e che mantenga la propria documentazione e nell'assicurare che le persone senza scorta che operano nell'area di movimento o altre aree operative dell'aeroporto siano adeguatamente addestrate. La norma riformulata dovrebbe ora riflettere il fatto che il gestore dell'aeroporto non è direttamente responsabile per la formazione del personale di altre organizzazioni. Tuttavia il gestore aeroportuale deve garantire che il personale di altre organizzazioni sia addestrato conformemente agli standard sviluppati dal gestore aeroportuale (programma e frequenze), come richiesto dai requisiti essenziali. Il gestore mantiene quindi una supervisione amministrativa generale dell'addestramento fornito al personale di altre organizzazioni.

ADR.OR.D.027: Programmi di sicurezza

46. Modifiche di minore entità per riflettere il fatto che il gestore aeroportuale non può garantire che le organizzazioni che operano nell'aeroporto siano coinvolte in tali programmi ma dovrebbe soltanto incoraggiare le organizzazioni a essere coinvolte in tali programmi.

ADR.OR.D.035: Conservazione della documentazione

47. Modifiche di minore entità per riflettere il fatto che la documentazione relativa alla base di certificazione e metodi alternativi di rispondenza in uso deve essere conservata per la durata del certificato e non per una durata illimitata.

ADR.OR.E.005: Manuale dell'aeroporto

48. Modifica di minore entità per chiarire la responsabilità del gestore aeroportuale di garantire che il personale di altre organizzazioni sia a conoscenza del manuale dell'aeroporto. Il testo del CRD implicava che il gestore aeroportuale ha l'obbligo di assicurare che il personale di altre organizzazioni sia a conoscenza del manuale mentre l'intenzione era che solo le organizzazioni devono essere consapevoli ed è loro responsabilità assicurare che il manuale sia portato all'attenzione del loro personale.

**MODIFICHE ALL'ALLEGATO III – PARTE REQUISITI PER LE OPERAZIONI
(PARTE ADR.OPS)**

I. Campo di applicazione

49. La parte ADR.OPS contiene i requisiti che devono essere soddisfatti dal gestore aeroportuale. La parte contiene tre sezioni che trattano i dati aeroportuali, i servizi operativi di aeroporto, equipaggiamento e installazioni e manutenzione aeroportuale. Essa include:
- i requisiti e i processi per le operazioni in sicurezza degli aeroporti, inclusa la manutenzione aeroportuale;
 - i requisiti e i processi per i servizi operativi di aeroporto in sicurezza, indipendentemente dal fatto che siano forniti dal gestore aeroportuale o da una terza parte;
 - i requisiti per la sicurezza delle operazioni a terra relative agli aeromobili svolte sull'area di movimento.

II. Panoramica delle reazioni

50. I requisiti per le operazioni aeroportuali hanno attirato diverse reazioni relative a RFFS e alla manutenzione aeroportuale. Sono necessari alcuni chiarimenti per trattare le domande poste nel corso del periodo di reazione in merito al livello di

obbligo per il gestore aeroportuale di assicurare le operazioni in sicurezza durante certi eventi meteorologici.

III. Spiegazione delle modifiche

ADR.OPS.B.001: Fornitura di servizi

51. Modifiche minori a questa norma attuativa per rimuovere la dicitura "operativi" dai servizi forniti in quanto il capo si intitola "servizi operativi", quindi il campo di applicazione è ben definito e non necessita di essere ripetuto nelle norme attuative. È stato aggiunto del materiale aggiuntivo agli elementi esplicativi per dare sostegno alla norma attuativa (fare riferimento all'allegato 1).

ADR.OPS.B.010: Servizi di salvataggio e antincendio

52. Le modifiche a questa norma attuativa includono una modifica minore per chiarire il fatto che la risposta attesa dell'RFFS non è "immediata" ma "in modo tempestivo". Le reazioni ricevute indicano che a condizione che i requisiti di risposta siano soddisfatti, non c'è l'obbligo di una risposta "immediata" come precedentemente richiesto in questa IR. È stata richiesta una modifica importante a seguito delle modifiche al punto ADR.OR.D.017 di cui sopra che ha portato a posizionare in questa parte i requisiti per la formazione RFFS e i controlli di professionalità. Il recente inserimento del punto ADR.OPS.B.011, che rende altre parti responsabili per il servizio, ha fornito l'opportunità di trasferire questa norma in una posizione più adatta.

ADR.OPS.B.025: Utilizzo di veicoli

53. Modifica di minore entità per rimuovere la dicitura addestramento "formale". Ciò dovrebbe chiarire il fatto che la norma non intende obbligare il gestore aeroportuale a fornire direttamente l'addestramento ma a stabilire e implementare delle "procedure". Inoltre la norma non contiene alcuna disposizione che impedisca al gestore aeroportuale di delegare altre organizzazioni a svolgere questi compiti.

ADR.OPS.B.035: Operazioni in condizioni invernali

54. La norma attuativa è stata modificata per chiarire meglio il ruolo del gestore.

ADR.OPS.B.040: Operazioni notturne

55. La norma attuativa è stata modificata per chiarire meglio il ruolo del gestore.

ADR.OPS.B.045: Operazioni in bassa visibilità

56. La norma attuativa è stata modificata per chiarire meglio il ruolo del gestore.

ADR.OPS.B.060: Accesso all'area di movimento

57. Questa norma attuativa è stata cancellata a seguito delle modifiche al punto ADR.OR.D.017 che ora include lo scopo di questa norma.

ADR.OPS.B.070: Sicurezza dei lavori aeroportuali

58. Il requisito in merito alla previa approvazione da parte dell'autorità competente dei lavori edili di grandi dimensioni presso l'aeroporto è stato rimosso da questa IR. È diventato obsoleto a seguito dell'inserimento della modifica al punto ADR.AR.C.005 che tratta la situazione descritta in questa norma.

ADR.OPS.B.075: Salvaguardia degli aeroporti

59. È stata aggiunta la limitazione della competenza del gestore aeroportuale alla lettera a), punto 1, per fornire un chiarimento in linea con l'articolo 8 *bis*, paragrafo 4, del regolamento di base.

ADR.OPS.C.005: Manutenzione aeroportuale – Generalità

60. Il requisito della previa approvazione del programma di manutenzione e delle attività di manutenzione più importanti è stato rimosso.

SOLTANTO PER FINI INFORMATIVI**ALLEGATO 1**

Il presente allegato elenca i riferimenti al materiale di supporto che verrà probabilmente rivisto a causa delle modifiche alla relativa norma attuativa proposta (IR) o a seguito delle reazioni ricevute che interessano il materiale di supporto e comprende, ove possibile, il nuovo materiale che è già stato sviluppato.

Questa lista viene fornita soltanto per fini informativi e non deve essere intesa come definitiva o esaustiva. L'Agenzia continuerà a mantenere contatti con le parti esterne nel corso dell'adozione per garantire la migliore qualità di questo materiale.

Requisiti per le autorità

Le possibili modifiche al materiale di supporto AMC e GM includono:

Nuovo AMC1 ADR.AR.B.005(a)(1)	Sistema di gestione
AMC1 ADR.AR.B.005(a)(4)	Sistema di gestione
AMC1 ADR.AR.B.005(d)	Sistema di gestione
GM1 ADR.AR.B.005(a)(1)	Sistema di gestione
GM2 ADR.AR.B.005(a)(2)	Sistema di gestione
AMC1 ADR.AR.C.015(b)(1)(2)	Avvio del processo di certificazione
AMC1 ADR.AR.C.015(b)(1)	Avvio del processo di certificazione
Nuovo GM1 ADR.AR.C.015(c)	Avvio del processo di certificazione
AMC1 ADR.AR.C.035(a)	Rilascio di un certificato
GM1 ADR.AR.C.035(a)(2)	Rilascio di un certificato
GM3 ADR.AR.C.035(b)(1);(2)	Rilascio di un certificato
AMC3 ADR.AR.C.040(a);(f)	Modifiche
AMC3 ADR.AR.C.040	Modifiche

Requisiti per le organizzazioni

Le possibili modifiche al materiale di supporto AMC e GM includono:

AMC1 ADR.OR.B.015(b)(4)	Richiesta di un certificato
GM1 ADR.OR.B.015(b)(5)	Richiesta di un certificato

AMC1 ADR.OR.B.040 (a)	Modifiche
GM1 ADR.OR.B.040 (a);(b)	Modifiche
AMC1 ADR.OR.D.005(b)(11)	Sistema di gestione
AMC2 ADR.OR.D.005(b)(11)	Sistema di gestione
AMC2 ADR.OR.D.005(c)	Sistema di gestione
AMC1 ADR.OR.D.010	Attività appaltate
AMC1 ADR.OR.D.015 (b)	Requisiti per il personale
AMC1 ADR.OR.D.017(a)	Programmi di addestramento e di controlli di professionalità
GM1 ADR.OR.D.017(a)	Programmi di addestramento e di controlli di professionalità
GM2 ADR.OR.D.025	Coordinamento con altre organizzazioni
AMC1 ADR.OR.D.030	Sistema di segnalazione della sicurezza

Requisiti per le operazioni

Le possibili modifiche al materiale di supporto AMC e GM includono:

AMC2 ADR.OPS.B.010	Fornitura di servizi
GM5 ADR.OPS.B.010	Fornitura di servizi

Questi GM descritti di seguito sono stati sviluppati per spiegare il campo di applicazione della norma attuativa in merito alle responsabilità del gestore aeroportuale quando terze parti sono coinvolte nello sviluppo e fornitura di un servizio operativo, per esempio RFFS, permessi di guida, ecc.

GM1 ADR.OPS.B.001	Fornitura di servizi
--------------------------	----------------------

SERVIZI

I servizi inclusi nella parte B di questo allegato devono essere forniti presso un aeroporto. In alcuni casi, questi servizi non sono direttamente forniti dal gestore aeroportuale, ma da un'altra organizzazione o ente statale o combinazione di entrambi. Tuttavia essendo il gestore aeroportuale responsabile per l'utilizzo dell'aeroporto dovrebbe avere degli accordi e delle interfacce con queste organizzazioni o enti per garantire la fornitura dei servizi in base ai requisiti legali. Il metodo di cui sopra soddisfa l'intenzione di un sistema di gestione della sicurezza integrato che aiuta il gestore aeroportuale ad assicurare che l'obiettivo di sicurezza della fornitura del servizio sia soddisfatto. Nel completare questa azione il gestore aeroportuale dovrebbe adempiere alle proprie responsabilità utilizzando le procedure di cui sopra. Inoltre il gestore

aeroportuale non deve essere inteso come direttamente responsabile per le non conformità di altri enti coinvolti nell'accordo.

Potrebbero essere necessarie ulteriori modifiche al materiale di supporto (**AMC e GM**) per RFFS come conseguenza dello spostamento dei requisiti di addestramento in questa parte.

AMC1 ADR.OPS.A.010	Requisiti di qualità dei dati
AMC1 ADR.OPS.B.005	Pianificazione di emergenza dell'aeroporto
AMC5 ADR.OPS.B.010	Servizi di salvataggio e antincendio
GM5 ADR.OPS.B.010	Servizi di salvataggio e antincendio
AMC1 ADR.OPS.B.020	Riduzione dei pericoli di impatto con fauna selvatica
AMC1 ADR.OPS.B.035	Operazioni in condizioni invernali
AMC1 ADR.OPS.B.045	Operazioni in bassa visibilità
AMC1 ADR.OPS.B.075	Salvaguardia degli aeroporti

Gli AMC e GM relativi al punto **ADR.OPS.B.060** verranno cancellati.

Libri 1 e 2, Specifiche di certificazione ed elementi esplicativi

Le specifiche di certificazione che verranno probabilmente riviste nel materiale di supporto al libro 1 e 2 includono:

CAPITOLO B – PISTE

CS ADR-DSN.B.035	Lunghezza effettiva della pista e distanze dichiarate
CS ADR-DSN.B.045	Larghezza delle piste
CS ADR-DSN.B.060	Pendenze longitudinali delle piste
CS ADR-DSN.B.065	Modifiche alle pendenze longitudinali delle piste
CS ADR-DSN.B.070	Distanza di visibilità per le pendenze delle piste
CS ADR-DSN.B.080	Pendenze trasversali delle piste
CS ADR-DSN.B.095	Piazzole per svolta su una pista
CS ADR-DSN.B.105	Resistenza delle piazzole per svolta su una pista
CS ADR-DSN.B.130	Pendenze sulle banchine di pista
CS ADR-DSN.B.135	Larghezza delle banchine di pista
CS ADR-DSN.B.160	Larghezza della striscia di sicurezza della pista
CS ADR-DSN.B.170	Avvicinamento non di precisione e strisce di sicurezza della pista non strumentale
CS ADR-DSN.B.180	Pendenze longitudinali sulle strisce di sicurezza della pista
CS ADR-DSN.B.185	Pendenze trasversali sulle strisce di sicurezza della pista

CS ADR-DSN.B.190 Resistenza delle strisce di sicurezza della pista

CS ADR-DSN.B.205 Area operativa del radio altimetro

CAPITOLO C – AREA DI SICUREZZA DI FINE PISTA

CS ADR-DSN.C.215 Dimensioni delle aree di sicurezza di fine pista

CS ADR-DSN.C.230 Pendenze delle aree di sicurezza di fine pista

CS ADR-DSN.C.235 Resistenza delle aree di sicurezza di fine pista

CAPITOLO D – VIE DI RULLAGGIO

CS ADR-DSN.D.240 Vie di rullaggio – generalità

CS ADR-DSN.D.245 Larghezza delle vie di rullaggio

CS ADR-DSN.D.265 Pendenze longitudinali sulle vie di rullaggio

CS ADR-DSN.D.270 Modifiche alle pendenze longitudinali sulle vie di rullaggio

CS ADR-DSN.D.275 Distanza di visibilità delle vie di rullaggio

CS ADR-DSN.D.280 Pendenze trasversali sulle vie di rullaggio

CS ADR-DSN.D.320 Oggetti sulle strisce di sicurezza delle vie di rullaggio

CS ADR-DSN.D.330 Pendenze sulle strisce di sicurezza delle vie di rullaggio

CS ADR-DSN.D.340 Posizione delle piazzole d'attesa, posizioni attesa pista, posizioni di attesa intermedia e segnali stradali di posizione d'attesa

CAPITOLO L – AIUTI VISIVI PER LA NAVIGAZIONE (SEGNALETICA)

CS ADR-DSN.L.540 Segnaletica orizzontale del punto di mira

CS ADR-DSN.L.570 Segnaletica orizzontale dell'asse della via di rullaggio intensificata

CAPITOLO M – AIUTI VISIVI PER LA NAVIGAZIONE (LUCI)

CS ADR-DSN.M.620 Fari aeronautici

CS ADR-DSN.M.700 Luci indicatori della taxiway di uscita rapida

CS ADR-DSN.M.710 Luci dell'asse della via di rullaggio

CS ADR-DSN.M.715 Luci dell'asse delle vie di rullaggio, delle piste, delle taxiway di uscita rapida o di altre vie di rullaggio di uscita

CS ADR-DSN.M.760 Sistema avanzato di guida visivo per atterraggio

CS ADR-DSN.M.770 Luci segnaletiche stradali di posizione d'attesa

CAPITOLO Q – AIUTI VISIVI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI

CS ADR-DSN.Q.840 Oggetti che devono essere segnalati e/o illuminati

CAPITOLO S – SISTEMI ELETTRICI

CS ADR-DSN.S.880 Sistemi di alimentazione elettrica per gli aiuti visivi

CAPITOLO T – SERVIZI OPERATIVI DI AEROPORTO, EQUIPAGGIAMENTO E ISTALLAZIONE

CS ADR-DSN.T.910 Requisiti di frangibilità degli equipaggiamenti

CS ADR-DSN.T.915 Ubicazione delle attrezzature e impianti su aree operative